Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 138 del 14 giugno 2008 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 14 giugno 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 150

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Riconoscimenti di titoli professionali comunitari ed extracomunitari ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia di talune professioni.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 maggio 2008. — *Riconoscimento, al sig. Bode Johan Christiaan, di titolo professionale comunitario, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo dei revisori contabili* ... Pag. 5

DECRETO 20 maggio 2008. — *Riconoscimento, al sig. Wemhoner Friedhelm, di titolo professionale comunitario, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo dei revisori contabili* ... » 6

DECRETO 7 maggio 2008. — *Riconoscimento, alla sig.ra Rubio Garcia Maria Luisa, di titolo professionale comunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali e l'esercizio in Italia della professione* ... » 7

DECRETO 7 maggio 2008. — *Riconoscimento, alla sig.ra Goncalves Tavares Rodrigues Andreia Maria, di titolo professionale comunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio in Italia della professione* ... » 8

DECRETO 7 maggio 2008. — *Riconoscimento, alla sig.ra Balan Marilena, di titolo professionale comunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio in Italia della professione* ... » 9

DECRETO 7 maggio 2008. — *Riconoscimento, al sig. Petracca Michele, di titolo professionale comunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio in Italia della professione* » 11

DECRETO 7 maggio 2008. — *Riconoscimento, al sig. Faberi Francesco, di titolo professionale comunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio in Italia della professione* » 13

DECRETO 7 maggio 2008. — *Riconoscimento, al sig. Wouters Tennis Johannes Maria, di titolo professionale comunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali e l'esercizio in Italia della professione* ... » 15

DECRETO 7 maggio 2008. — *Riconoscimento, alla sig.ra Tilocca Giuseppina Michela, di titolo professionale comunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio in Italia della professione* ... » 17

DECRETO 7 maggio 2008. — *Riconoscimento, al sig. Florio Francesco, di titolo professionale comunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio in Italia della professione* » 19

DECRETO 7 maggio 2008. — *Riconoscimento, al sig. Donald Ruari Hugh Alan, di titolo professionale comunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio in Italia della professione* ... » 21

DECRETO 7 maggio 2008. — *Riconoscimento, alla sig.ra Steinmair Elisa, di titolo professionale comunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio in Italia della professione* ... » 22

DECRETO 7 maggio 2008. — *Riconoscimento, alla sig.ra Caers Sofie, di titolo professionale comunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingeneri e l'esercizio in Italia della professione* » 23

DECRETO 7 maggio 2008. — *Riconoscimento, al sig. Rudin Felix, di titolo professionale comunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio in Italia della professione* » 25

DECRETO 7 maggio 2008. — *Riconoscimento, al sig. Barra Rafael, di titolo professionale comunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio in Italia della professione* » 27

DECRETO 20 maggio 2008. — *Riconoscimento, al sig. Militaru Catalin, di titolo professionale comunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio in Italia della professione* » 29

DECRETO 20 maggio 2008. — *Riconoscimento, al sig. Barcan Gheorghe, di titolo professionale comunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio in Italia della professione* Pag. 31

DECRETO 20 maggio 2008. — *Riconoscimento, al sig. Merlin Pierluigi, di titolo professionale comunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio in Italia della professione* » 33

DECRETO 20 maggio 2008. — *Riconoscimento, al sig. Wolckerts Carl, di titolo professionale comunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingeneri e l'esercizio in Italia della professione* » 35

DECRETO 20 maggio 2008. — *Riconoscimento, alla sig.ra Licata Sabrina, di titolo professionale comunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio in Italia della professione* .... » 37

DECRETO 20 maggio 2008. — *Riconoscimento, al sig. Littel Peter, di titolo professionale comunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio in Italia della professione* » 38

DECRETO 20 maggio 2008. — *Riconoscimento, alla sig.ra Flonc Alicja Josefa, di titolo professionale comunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e l'esercizio in Italia della professione* .... » 40

DECRETO 20 maggio 2008. — *Riconoscimento, alla sig.ra Gjeci Suela, di titolo professionale comunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio in Italia della professione* » 42

DECRETO 7 maggio 2008. — *Riconoscimento, alla sig.ra Jovanova Biljana, di titolo professionale extracomunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali e l'esercizio in Italia della professione* .... » 44

DECRETO 7 maggio 2008. — *Riconoscimento, alla sig.ra Vidovic Ivanka, di titolo professionale extracomunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali e l'esercizio in Italia della professione* .... » 46

DECRETO 7 maggio 2008. — *Riconoscimento, alla sig.ra Francese Rosana Maria, di titolo professionale extracomunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali e l'esercizio in Italia della professione* .... » 48

DECRETO 7 maggio 2008. — *Riconoscimento, alla sig.ra Puton Stephania, di titolo professionale extracomunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio in Italia della professione* .... » 50

DECRETO 7 maggio 2008. — *Riconoscimento, al sig. Anwar Ahmed Taha Ahmed, di titolo professionale extracomunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali e l'esercizio in Italia della professione* .... » 52

DECRETO 7 maggio 2008. — *Riconoscimento, alla sig.ra Sanchez Hinojosa De Berrio Eva Noemi, di titolo professionale extracomunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali e l'esercizio in Italia della professione* .... » 54

DECRETO 7 maggio 2008. — *Riconoscimento, al sig. Irace Noberto Osvaldo, di titolo professionale extracomunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio in Italia della professione* .... » 56

DECRETO 7 maggio 2008. — *Riconoscimento, al sig. Coutinho Neto Antonio, di titolo professionale extracomunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio in Italia della professione* .... » 58

DECRETO 7 maggio 2008. — *Riconoscimento, alla sig.ra Vilardo Giacoma, di titolo professionale extracomunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed esperto contabile e l'esercizio in Italia della professione* .... » 60

DECRETO 7 maggio 2008. — *Riconoscimento, alla sig.ra Trofimova Svitlana, di titolo professionale extracomunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi e l'esercizio in Italia della professione* » 62

DECRETO 7 maggio 2008. — *Riconoscimento, al sig. Salmoiraghi Pablo, di titolo professionale extracomunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio in Italia della professione* » 64

DECRETO 20 maggio 2008. — *Riconoscimento, alla sig.ra Fingjilli Monika, di titolo professionale extracomunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio in Italia della professione* Pag. 65

DECRETO 20 maggio 2008. — *Riconoscimento, al sig. Pascolo Andres Augusto, di titolo professionale extracomunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio in Italia della professione* . . . . » 67

DECRETO 20 maggio 2008. — *Riconoscimento, alla sig.ra Basurto Rivera Luisa Haydee, di titolo professionale extracomunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio in Italia della professione* . . . . » 68

DECRETO 20 maggio 2008. — *Riconoscimento, alla sig.ra Mardegan de Farias Juliana, di titolo professionale extracomunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi e l'esercizio in Italia della professione* . . . . » 69

DECRETO 20 maggio 2008. — *Riconoscimento, alla sig.ra Gramola Faria Renata Sabrina, di titolo professionale extracomunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio in Italia della professione* . . . . » 71

DECRETO 20 maggio 2008. — *Riconoscimento, al sig. Quinn Maximiliano, di titolo professionale extracomunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei chimici e l'esercizio in Italia della professione* . . . . » 72

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 maggio 2008.

Riconoscimento, al sig. Bode Johan Christiaan, di titolo professionale comunitario, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo dei revisori contabili.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTA l'istanza del Sig. **BODE Johan Christiaan**, nato a Ridderkerk (Olanda) il 3 luglio 1954, cittadino olandese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 12 del d. lgs. 115/92, e successive integrazioni, il riconoscimento del suo titolo professionale rilasciato dal "NIVRA – Nederlands Instituut van Registeraccountants", come attestato dal certificato di iscrizione dal gennaio 1987, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della funzione di "revisore contabile";
CONSIDERATO che il richiedente ha superato lo "Accountantsexamen" a settembre 1986 presso lo "Het Examenbureau" ad Amsterdam;
CONSIDERATO che il sig. Bode ha dimostrato di essere in possesso di esperienza professionale;
VISTO l'articolo 6 co. 2 del decreto legislativo n. 115/92, e successive integrazioni;
VISTE le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 8 febbraio e del 14 aprile 2008;
VISTO il conforme parere del rappresentante di categoria;

DECRETA

Art. 1 - Al Sig. **BODE Johan Christiaan**, nato a Ridderkerk (Olanda) il 3 luglio 1954, cittadino olandese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione al Registro dei "revisori contabili".
Art. 2 - Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) **diritto commerciale**; 2) **diritto tributario**.
Art. 3 - La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

Roma, 7 maggio 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

08A03735

DECRETO 20 maggio 2008.

Riconoscimento, al sig. Wemhoner Friedhelm, di titolo professionale comunitario, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo dei revisori contabili.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTA l'istanza del Sig. **WEMHONER Friedhelm**, nato a Herford (Germania) il 3 febbraio 1959, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 16 del d. lgs. 206/2007, il riconoscimento del suo titolo professionale di "Steuerberater" conseguito in Germania quale titolo valido per l'iscrizione al Registro "dei revisori contabili";
CONSIDERATO che il richiedente è in possesso del titolo accademico di "Diplom – Kaufmann" conseguito presso l' "Universitat Bielefeld" il 29.06.1984;
CONSIDERATO che il richiedente è in possesso del certificato di professione "Steuerberater" rilasciato dal "Finanzminister des Landes Nordrhein-Westfalen" in data 14.03.1989;
CONSIDERATO che il sig. Wemhoner Friedhelm ha dimostrato di essere in possesso di esperienza professionale;
VISTE le conformi determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 14.03.2008;
VISTO il conforme parere del rappresentante di categoria;
VISTO l'art. 22 c. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

DECRETA

Art. 1 - Al Sig. . **WEMHONER Friedhelm**, nato a Herford (Germania) il 3 febbraio 1959, cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione al Registro dei "revisori contabili".
Art. 2 - Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) **diritto commerciale**; 2) **diritto tributario**.
Art. 3 - La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

Roma, 20 maggio 2008

Il direttore generale: D'ALESSANDRO

08A03736

DECRETO 7 maggio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Rubio Garcia Maria Luisa, di titolo professionale comunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali e l'esercizio in Italia della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTA l'istanza della sig.ra **RUBIO GARCIA Maria Luisa**, nata a Toledo (Spagna) il 16.3.1958, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 12 del d. lgs. 115/92, come sopra modificato, il riconoscimento del titolo professionale spagnolo ai fini dell'accesso all'albo degli "assistenti sociali" sezione B e l'esercizio in Italia della omonima professione;

CONSIDERATO che ha conseguito un titolo accademico triennale di "Diplomado en Trabajo Social" conseguito in Spagna presso l' "Universidad Pontifica Comillas" di Madrid nel luglio 1993;

RITENUTO pertanto che – ai sensi degli artt. 1 lett. a) 3° trattino e 3 lett. a) della direttiva 89/48/CEE, ora modificata dalla direttiva 2005/36/CE – è in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di "assistente sociale" in Spagna;

RILEVATO che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "assistente sociale" – sezione B dell'albo, non è necessario applicare misure compensative;

VISTE le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 18.4.2008;

VISTO il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio Nazionale dell' Ordine degli Assistenti Sociali;

DECRETA

Alla sig.ra **RUBIO GARCIA Maria Luisa**, nata a Toledo (Spagna) il 16.3.1958, cittadina italiana, riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli "assistenti sociali " e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Roma, 7 maggio 2008

Il direttore generale: D'ALESSANDRO

08A03737

DECRETO 7 maggio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Goncalves Tavares Rodrigues Andreia Maria, di titolo professionale comunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio in Italia della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
VISTA l'istanza della Sig.ra **GONCALVES TAVARES RODRIGUES Andreia Maria**, nata a 22.2.1980 a Lisbona (Portogallo), cittadina portoghese, diretta ad ottenere, ai sensi ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del proprio titolo accademico e professionale di "Psicologo" conseguito in Portogallo, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "psicologo" in Italia, sezione A dell'albo;
CONSIDERATO che la richiedente ha conseguito i titoli accademici "Licenciada em Ciencias Medicas" conseguito presso la "Universidade Nova" di Lisbona nel novembre 2002, di "Licenciada em Psicologia" conseguito presso la "Universidade do Algarve" nel novembre 2006, e di "Licenciada em Psicologia, variante Psicologa clinica dinamica" presso la "Universidade de Lisboa" nel novembre 2006;
CONSIDERATO che ha ottenuto la "Carteira profissional" dall' "ACT - Autoridade para as Condicoes do trabalho" nel dicembre 2007;
CONSIDERATO inoltre che ha dimostrato di aver maturato esperienza professionale;
VISTE le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14.3.2008;
SENTITO il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, che si è espresso conformemente nella seduta sopra indicata;
RITENUTO che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "psicologo" – sezione A dell'albo, non è necessario applicare misure compensative;

DECRETA

Alla Sig.ra **GONCALVES TAVARES RODRIGUES Andreia Maria**, nata a 22.2.1980 a Lisbona (Portogallo), cittadina portoghese, è riconosciuto il titolo accademico-professionale, di cui in premessa, quale titolo abilitante per l'iscrizione all' albo degli "psicologi" - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 7 maggio 2008

Il direttore generale: D'ALESSANDRO

08A03738

DECRETO 7 maggio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Balan Marilena, di titolo professionale comunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio in Italia della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni ;

VISTO il decreto legislativo 09 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti";

VISTA l'istanza della Sig.ra **BALAN Marilena**, nata a Galati (Romania) il 07.10.1964, cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 12 del d.lgs 115/92, il riconoscimento del titolo professionale di "Inginer", conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Ingegnere" ;

CONSIDERATO che la richiedente è in possesso del titolo accademico "Inginer in profilul mecanic specilizarea Utilgiul si tehnologia sudarii" conseguito presso la "Universitatea din Galati" nella sessione giugno 1989;

VISTE le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 18.04.2008;

CONSIDERATO il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

RITENUTO che la formazione accademica e professionale del richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore industriale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;

VISTO l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/92, sopra indicato;

DECRETA

Art. 1 - Alla Sigra **BALAN Marilena**, nata a Galati (Romania) il 07.10.1964, cittadina romena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli "ingegneri" –sez. A, settore industriale - e per l'esercizio della professione in Italia;
Art. 2 - Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato , a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure, a scelta della candidata, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 12 mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;
Art. 3 – La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: (scritta e orale) **1) tecnologia meccanica; 2) impianti chimici** (solo orale) **3) ordinamento e deontologia professionale** oppure, a scelta dell'istante in un **tirocinio di dodici mesi,**

ALLEGATO A

a) **Prova attitudinale :** La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art.3 , e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore "industriale"

e) **Tirocinio di adattamento :** ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3 . Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere , scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno otto anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio , a mezzo del presidente dell'ordine provinciale

Roma, 7 maggio 2008

Il direttore generale: D'ALESSANDRO

08A03739

DECRETO 7 maggio 2008.

Riconoscimento, al sig. Petracca Michele, di titolo professionale comunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio in Italia della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

VISTO il decreto legislativo 09 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

VISTA l'istanza del Sig. **PETRACCA Michele**, cittadino italiano, nato a Vibo Valentia il 13.04.1976, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, così come modificato dal D.M. 277/03, il riconoscimento del titolo professionale di "Abogado" conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Avvocato";

CONSIDERATO che il richiedente è in possesso del titolo accademico"Laurea in Giurisprudenza" conseguito presso l' "Università degli Studi 'La Sapienza'" di Roma in data 13.01.2003 e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 26.01.06 dal Ministerio de Educacion y Ciencia";

CONSIDERATO che l'istante è iscritto all' "Ilustre Colegio de Abogados de Madrid" dal 22.10.2007;

PRESO ATTO altresì che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense come dichiarato dall'Ordine degli Avvocati di Roma in data 04.03.2005;

VISTE le conformi determinazioni delle Conferenze di servizi nelle sedute dell' 11.01. 2008 e dell'08.02.2008;

CONSIDERATO il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

CONSIDERATO che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

VISTO l'art. 22 c. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

DECRETA

Art. 1-Al Sig. **PETRACCA Michele**, cittadino italiano, nato a Vibo Valentia il 13.04.1976, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "Avvocati", e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2) Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;

ALLEGATO A

a) il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) **La prova orale** è unica e verte su: **1) discussioni su un caso pratico** su una materia a scelta tra le seguenti : diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); **2) elementi** su una materia a scelta del candidato tra le seguenti : diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); **3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.**

c) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 7 maggio 2008

Il direttore generale: D'ALESSANDRO

08A03740

DECRETO 7 maggio 2008.

Riconoscimento, al sig. Faberi Francesco, di titolo professionale comunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio in Italia della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;
VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
VISTA l'istanza del Sig. **FABERI Francesco**, nato il 19.05.1976 a Roma, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di "Abogado", conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Avvocato";
CONSIDERATO che il richiedente è in possesso del titolo accademico di "Laurea in Giurisprudenza" conseguito presso l'Università degli Studi di Roma 3 in data 26.10.2005;
CONSIDERATO che il richiedente ha ottenuto l'omologazione della Laurea in Giurisprudenza con il titolo accademico spagnolo di "Licenciado en Derecho" in data 03.04.2006 rilasciata dal "Ministerio de Educacion y Ciencia";
CONSIDERATO che lo stesso è iscritto presso l' "Ilustre Colegio de Abogados de Madrid" dal 31.10.2007;
PRESO ATTO che l'istante è inoltre in possesso di "certificato di compimento della pratica forense", rilasciato il 15.11.2007 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
VISTO l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;
AI SENSI dell' art. 16 punto comma 3 del decreto legislativo sopra menzionato,, trattandosi di titolo identico a quello su cui è stato provveduto con precedente decreto, non è stata sentita la Conferenza di servizi;
CONSIDERATO che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

DECRETA

Art. 1-Al Sig. **FABERI Francesco**, nato il 19.05.1976 a Roma, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "Avvocati", e l'esercizio della professione in Italia.
Art. 2) Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le

modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto

ALLEGATO A

a) la candidato, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) **La prova orale** è unica e verte su: **1) discussioni su un caso pratico** su una materia a scelta tra le seguenti : diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); **2) elementi** su una materia a scelta del candidato tra le seguenti : diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); **3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.**

c) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 7 maggio 2008

Il direttore generale: D'ALESSANDRO

08A03741

DECRETO 7 maggio 2008.

Riconoscimento, al sig. Wouters Tennis Johannes Maria, di titolo professionale comunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali e l'esercizio in Italia della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti";
VISTA l'istanza della Sig. **WOUTERS Tennis Johannes Maria**, nato a Heerlen (Olanda) il 24.08.1979, cittadino olandese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale "Assistenza e Servizio sociale (Social Work)", conseguito in Olanda ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Assistente Sociale"in Italia ;
CONSIDERATO che il richiedente è in possesso del titolo di formazione professionale di " Bachelor of Social Worker" conseguito presso la "Hogeschool Zuyd" nel giugno 2005;
PRESO ATTO che da quanto dichiarato dal Consolato d'Italia ad Amsterdam in data 17.09.2007, il titolo in possesso del sig. Wouters "offre una formazione professionale avanzata, idonea all'esercizio della professione di Assistente sociale";
VISTE le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta dell' 08.02.2008;
CONSIDERATO il conforme parere scritto del rappresentante di categoria, in atti allegato;
CONSIDERATO che il richiedente non ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "assistente sociale" – sez. A -, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

DECRETA

Art. 1 - Al Sig. **WOUTERS Tennis Johannes Maria**, nato a Heerlen (Olanda) il 24.08.1979, cittadino olandese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "assistenti sociali" -sez. A- e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2 – il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di dodici mesi;

Art.3 – La prova attitudinale ove oggetto di scelta della richiedente verterà sulle seguenti materie: **1) metodi di mediazione e concertazione, 2) metodologie avanzate e innovative di servizio sociale per interventi complessi;**
Le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del seguente decreto.

ALLEGATO A

a) Prova attitudinale : La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale , volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana. All' esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto;
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli Assistenti sociali sez A.

b) Tirocinio di adattamento : ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2 . La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio , a mezzo del presidente dell'ordine provinciale

Roma, 7 maggio 2008

Il direttore generale: D'ALESSANDRO

08A03742

DECRETO 7 maggio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Tilocca Giuseppina Michela, di titolo professionale comunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio in Italia della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;
VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
VISTA l'istanza della Sig.ra **TILOCCA Giuseppina Michela** nata a Sassari il 29.07.1969, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di "Abogado", conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Avvocato";
CONSIDERATO che la richiedente è in possesso del titolo accademico di "Laurea in Giurisprudenza" conseguito presso l' "Università di Studi" di Sassari in data 08.03.2000;
CONSIDERATO che la richiedente ha ottenuto l'omologazione della Laurea in Giurisprudenza con il titolo accademico spagnolo di "Licenciado en Derecho" in data 05.07.2006 rilasciata dal "Ministerio de Educacion y Ciencia";
CONSIDERATO che lo stesso è iscritto presso l' "Ilustre Colegio de Abogados de Madrid" dal 25.10.2007;
PRESO ATTO che l'istante è inoltre in possesso di "certificato di compimento della pratica forense", rilasciato il 13.11.2003 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari;
VISTO l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;
AI SENSI dell' art. 16 comma 5 del decreto legislativo sopra menzionato, come sopra modificato, trattandosi di titolo identico a quello su cui è stato provveduto con precedente decreto, non è stata sentita la Conferenza di servizi;
CONSIDERATO che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Avvocato, e quella di cui è in possesso l' istante;

DECRETA

Art. 1-Alla Sig.ra **TILOCCA Giuseppina Michela** nata a Sassari il 29.07.1969, cittadina italiana è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "Avvocati", e l'esercizio della professione in Italia.
Art. 2) Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;

ALLEGATO A

a) la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della

prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) **La prova orale** è unica e verte su: **1) discussioni su un caso pratico** su una materia a scelta tra le seguenti : diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); **2) elementi** su una materia a scelta del candidato tra le seguenti : diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); **3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.**

c) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati,

Roma, 7 maggio 2008

Il direttore generale: D'ALESSANDRO

08A03743

DECRETO 7 maggio 2008.

Riconoscimento, al sig. Florio Francesco, di titolo professionale comunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio in Italia della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;
VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
VISTA l'istanza del Sig. **FLORIO Francesco** nato a Grumo Appula il 16.11.1980, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di "Abogado", conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Avvocato";
CONSIDERATO che il richiedente è in possesso del titolo accademico di "Laurea in Giurisprudenza" conseguito presso la "Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli LUISS" in data 27.07.2005;
CONSIDERATO che il richiedente ha ottenuto l'omologazione della Laurea in Giurisprudenza con il titolo accademico spagnolo di "Licenciado en Derecho" in data 23.01.2006 rilasciata dal "Ministerio de Educacion y Ciencia";
CONSIDERATO che lo stesso è iscritto presso l' "Ilustre Colegio de Abogados de Madrid" dal 03.10.2007;
PRESO ATTO che l'istante è inoltre in possesso di "certificato di compimento della pratica forense", rilasciato il 14.11.2007 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari;
VISTO l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;
AI SENSI dell' art. 16 comma 5 del decreto legislativo sopra menzionato, come sopra modificato, trattandosi di titolo identico a quello su cui è stato provveduto con precedente decreto, non è stata sentita la Conferenza di servizi;
CONSIDERATO che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

DECRETA

Art. 1-Al Sig. **FLORIO Francesco** nato a Grumo Appula il 16.11.1980, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "Avvocati", e l'esercizio della professione in Italia.
Art. 2) Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;

ALLEGATO A

a) il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della

prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) **La prova orale** è unica e verte su: **1) discussioni su un caso pratico** su una materia a scelta tra le seguenti : diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); **2) elementi** su una materia a scelta del candidato tra le seguenti : diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); **3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.**

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 7 maggio 2008

Il direttore generale: D'ALESSANDRO

08A03744

DECRETO 7 maggio 2008.

Riconoscimento, al sig. Donald Ruari Hugh Alan, di titolo professionale comunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio in Italia della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTA l'istanza del Sig. **DONALD Ruari Hugh Alan,** nato a Glasgow il 28.12.1972, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di "Psychologist" conseguito nel Regno Unito ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Psicologo";
CONSIDERATO che il richiedente è in possesso dei titoli di "Bachelor of Arts" conseguito presso l' "University of Wales (in storia e filosofia)" il 13.07.1994, il "Postgraduate Diploma (in storia)" conseguito presso l' "University of Wales" nel luglio 1996, il Postgraduate Diploma in Psychology" presso la "London Guildhall, Faculty of science and health" il 10.07.1998, il "Master of Science in counselling psychology conseguito presso l ' "University of East London, Faculty of Science and Health" in data 28/06/2001, il "Postgraduate Certificate in medical and health sciences", conseguito presso l' "University of Sheffield, school of health and related research, UK" il 03.02.2005;
CONSIDERATO che l'istante è in possesso del titolo di "Chartered psychologist" conseguito presso "The British Psychological Society" in data 06.02.2007;
VISTA la documentazione relativa a formazione nel campo della psicologia;
VISTE le conformi determinazioni della Conferenza di servizi del 14.03. 2008;
SENTITO il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;
RITENUTO che il richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "Psicologo" – sez A - e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;

DECRETA

Al Sig. **DONALD Ruari Hugh Alan,** nato a Glasgow il 28.12.1972, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "Psicologi" sez. A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 7 maggio 2008

Il direttore generale: D'ALESSANDRO

08A03745

DECRETO 7 maggio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Steinmair Elisa, di titolo professionale comunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio in Italia della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

VISTO il decreto legislativo 09 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti";

VISTA l'istanza della Sig.ra.**STEINMAIR Elisa** nata a Bolzano, in data 09.04.1981, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di "psychologin", conseguito in Austria ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "psicologo";

CONSIDERATO che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di "Magister der Naturwissenschaften (Mag. Rer. Nat.)- Psychologie" presso la "Leopold Franzens Universitat Innsbruck" in data 21.06.1993 ed ha partecipato al corso universitario post lauream di "psicologia clinica e psicologia della salute" presso la "Schloss Hofen" nell'anno 2006/2007;

CONSIDERATO che l'istante è iscritta alla "Liste der klinische Psychologin" e presso il "Bundesministerium fur Gesundheit und Frauen" in data 18.09.2007;

VISTE le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 14.03.2008;

SENTITO il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;

CONSIDERATO che il richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "Psicologo" – sez. A -, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

DECRETA

Alla Sig.ra .**STEINMAIR Elisa** nata a Bolzano, in data 09.04.1981, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quale titoli validi per l'iscrizione all' albo degli "psicologi"- Sez.A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 7 maggio 2008

Il direttore generale: D'ALESSANDRO

08A03746

DECRETO 7 maggio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Caers Sofie, di titolo professionale comunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingeneri e l'esercizio in Italia della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni ;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti";
VISTA l'istanza della Sig.ra **CAERS Sofie,** nata a Geel (Belgio) il 09.12.1982, cittadina belga, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 12 del sopra citato decreto, il riconoscimento del titolo professionale di "i"Industrieel Ingenieur" ;", conseguito in Belgio ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Ingegnere" ;
CONSIDERATO che la richiedente è in possesso del titolo accademico "industrieel Ingenieur in elektromechanica"," conseguito presso la "Katholieke Hogeschool Kempen" il 30.06.2004;
PRESO ATTO che, da quanto dichiarato dal Consolato d'Italia in Belgio, in data 11.11.2005 il titolo in possesso dell'istante, che è un titolo postsecondario non universitario, è condizione necessaria e sufficiente, secondo l'ordinamento locale, per l'esercizio della professione di "Industrieel Ingenieur" ;
VISTE le conformi determinazioni delle Conferenze di servizi nelle sedute del 12.04.07 e dell' 8.02.08;
CONSIDERATO il conforme parere del rappresentante di categoria nelle conferenze sopra citate;
RITENUTO che la formazione accademica e professionale del richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore civile ambientale (come dall'istante stessa richiesto), dell'albo degli ingegneri, si eprime parere negativo in quanto le difformità della formazione accademica e professionale non è colmabile neanche con l'applicazione di misure compensative. Si esprime invece parere favorevole per l'iscrizione nella sezione B stesso settore con applicazione di una misura compensativa consistente nelle seguenti materie: 1) **costruzione di macchine** (scritta e orale), 2) **ordinamento e legislazione professionale**(solo orale) oppure, a scelta dell'istante, in un tirocinio di **sei mesi;**
VISTO l'art.6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/92, sopra indicato;

DECRETA

Art. 1 - Alla Sigra **CAERS Sofie,** nata a Geel (Belgio) il 09.12.1982, cittadina belga, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa , quale titolo valido per l'accesso all'albo degli "ingegneri" –sez.B, settore civile ambientale - e per l'esercizio della professione in Italia;
Art. 2 - Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato , a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure, a scelta del candidato, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;
Art. 3 – La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) **costruzione di macchine** (scritta e orale), 2) **ordinamento e legislazione professionale**(solo orale) oppure, a scelta dell'istante, in un tirocinio di **sei mesi;**

ALLEGATO A

a) **Prova attitudinale** :Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art.3 , e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez.B A settore "civile ambientale"

e) **Tirocinio di adattamento** : ove oggetto di scelta del richiedente , è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3 . Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere , scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno otto anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio , a mezzo del presidente dell'ordine provinciale

Roma, 7 maggio 2008

Il direttore generale: D'ALESSANDRO

08A03747

DECRETO 7 maggio 2008.

Riconoscimento, al sig. Rudin Felix, di titolo professionale comunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio in Italia della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni ;
VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO l'art. 9 e l'allegato III della Legge 15 novembre 2000, n. 364 " Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti";
VISTA l'istanza del Sig. **RUDIN Felix**, nato a Reigoldswil (Svizzera) il 12.11.1957, cittadino svizzero, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di "Ingenieur FH", conseguito in Svizzera ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Ingegnere" ;
CONSIDERATO che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di "Ingenieur FH in Bauingenieurwesen" presso la "THoheren Technischen Lehranstalt" come attestato in data agosto 2004;
VISTE le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell' 08.02. 2008;
VISTO il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra citata;
RITENUTO che la formazione accademica e professionale del richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione B, settore civile ambientale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;
VISTO l'art.6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/92, sopra indicato;

DECRETA

Art. 1 - Al Sig **RUDIN Felix**, nato a Reigoldswil (Svizzera) il 12.11.1957, cittadino svizzero, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa , quale titolo valido per l'accesso all'albo degli "ingegneri" –sez.B, settore civile ambientale - e per l'esercizio della professione in Italia;
Art. 2 - Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato , a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure, a scelta del candidato, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;
Art. 3 – La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: (scritta e orale) **1) strade, ferrovie e aeroporti;** (solo orale) **2) ordinamento e deontologia professionale**

ALLEGATO A

a) **Prova attitudinale** :Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame,

fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art.3 , e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. B settore "civile ambientale"

e) **Tirocinio di adattamento** : ove oggetto di scelta del richiedente , è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3 . Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere , scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno otto anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio , a mezzo del presidente dell'ordine provinciale

Roma, 7 maggio 2008

Il direttore generale: D'ALESSANDRO

08A03748

DECRETO 7 maggio 2008.

Riconoscimento, al sig. Barra Rafael, di titolo professionale comunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio in Italia della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

VISTO il decreto legislativo 09 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti";

VISTA l'istanza del Sig. **BARRA Rafael**, nato a Cadiz (Spagna) il 25.12.1973, cittadino spagnolo, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del sopra citato decreto, il riconoscimento del titolo professionale di "Ingeniero", conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Ingegnere" ;

CONSIDERATO che il richiedente è in possesso del titolo accademico "Inginiero Técnico de Obras Publicas" conseguito presso la "Universidad de Extremadura" il 26.02.1996 e del titolo di "Ingenero de Caminos, Canales y Puertos, conseguito presso l' "Universidad Alfonso X el Sabio il 26.07.2004;

PRESO ATTO che in Spagna i titoli in possesso del sig. BARRA Rafael danno diritto all'accesso alla professione di Ingegnere;

VISTE le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta dell' 8.02.2008;

CONSIDERATO il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

RITENUTO che la formazione accademica e professionale del richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore industriale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;

VISTO l'art.22 n.2 del decreto legislativo n. 206/2007;

DECRETA

Art. 1 - Al Sig **BARRA Rafael**, nato a Cadiz (Spagna) il 25.12.1973, cittadino spagnolo, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa , quale titolo valido per l'accesso all'albo degli "ingegneri" –sez.A, settore civile ambientale - e per l'esercizio della professione in Italia;
Art. 2 - Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato , a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure, a scelta del candidato, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;
Art. 3 – La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: (scritta e orale) **1) architettura tecnica;** (solo orale) **2) ordinamento e deontologia professionale**
ALLEGATO A

a) **Prova attitudinale** :Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia

autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art.3 , e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore "civile ambientale"

e) **Tirocinio di adattamento** : ove oggetto di scelta del richiedente , è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3 . Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere , scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno otto anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio , a mezzo del presidente dell'ordine provinciale

Roma, 7 maggio 2008

Il direttore generale: D'ALESSANDRO

08A03749

DECRETO 20 maggio 2008.

Riconoscimento, al sig. Militaru Catalin, di titolo professionale comunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio in Italia della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTA l'istanza del sig. **MILITARU Catalin**, nato il 16.5.1977 a Slatina (Romania), cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di "Inginer diplomat – profilul Electric, specializarea Actionari Electrice" conseguito presso la Università di Craiova nel giugno 2001 - come attestato dal "Ministerul Educatiei si Cercetarii - ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri – sezione A settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

VISTE le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta dell' 8.2.2008;

CONSIDERATO il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;

RILEVATO che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

VISTO l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

DECRETA

Art. 1 – Al sig. **MILITARU Catalin**, nato il 16.5.1977 a Slatina (Romania), cittadino rumeno, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "ingegneri" sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2 - Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi ventiquattro; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3 - La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) **tecnologia meccanica,** 2) **impianti chimici**, 3) **impianti termo- idraulici,** 4) **costruzione di macchine.**

ALLEGATO A

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuate nel precedente art. 3.
L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di **ordinamento e deontologia professionale** del candidato. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri –sezione A settore civile ambientale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonchè la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 20 maggio 2008

Il direttore generale: D'ALESSANDRO

08A03750

DECRETO 20 maggio 2008.

Riconoscimento, al sig. Barcan Gheorghe, di titolo professionale comunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio in Italia della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTA l'istanza del sig. **BARCAN Gheorghe**, nato il 18.6.1978 a Balcesti (Romania), cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di "Inginer diplomat – profilul Electric, specializarea Electronica Aplicata" conseguito presso la Università di Craiova nel giugno 2001 - come attestato dal "Ministerul Educatiei si Cercetarii - ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri – sezione A settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

VISTE le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta dell' 8.2.2008;

CONSIDERATO il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;

RILEVATO che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

VISTO l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

DECRETA

Art. 1 – Al sig. **BARCAN Gheorghe**, nato il 18.6.1978 a Balcesti (Romania), cittadino rumeno, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "ingegneri" sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2 - Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi ventiquattro; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3 - La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) **tecnologia meccanica,** 2) **impianti chimici**, 3) **impianti termo- idraulici,** 4) **costruzione di macchine.**

ALLEGATO A

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuate nel precedente art. 3.
L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di **ordinamento e deontologia professionale** del candidato. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri –sezione A settore civile ambientale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonchè la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 20 maggio 2008

Il direttore generale: D'ALESSANDRO

08A03751

DECRETO 20 maggio 2008.

Riconoscimento, al sig. Merlin Pierluigi, di titolo professionale comunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri Sezione A - e l'esercizio in Italia della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
VISTA l'istanza del sig. **MERLIN Pierluigi**, nato il 9.3.1976 a Bressanone (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. n. 115/92 e successive modificazioni, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A – settore industriale, e l'esercizio in Italia della medesima professione;
CONSIDERATO che ha conseguito un titolo accademico quinquennale "Diplom-Ingenieur Univ." presso la "Technische Universitat Munchen" nel luglio 2001;
CONSIDERATO che questo titolo accademico, secondo la attestazione della Autorità competente tedesca, è direttamente abilitante all'esercizio della professione di ingegnere;
VISTE le determinazioni della Conferenza di Servizi nelle sedute del 14.3.08,;
VISTO il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;
RILEVATO che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
VISTO l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/92, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1 – Al sig. **MERLIN Pierluigi**, nato il 9.3.1976 a Bressanone (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "ingegneri" sezione A - settore industriale e l'esercizio della medesima professione in Italia. Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di **6 mesi**; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2 - La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) **tecnologia meccanica.**

ALLEGATO A

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.
L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di **ordinamento e deontologia professionale** del candidato. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonchè la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 20 maggio 2008

Il direttore generale: D'ALESSANDRO

08A03752

DECRETO 20 maggio 2008.

Riconoscimento, al sig. Wolckerts Carl, di titolo professionale comunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingeneri e l'esercizio in Italia della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
VISTA l'istanza del sig. **VOLCKERTS Carl**, nato il 13.4.1980 a Barkakra (Svezia), cittadino svedese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. n. 115/92 così come sopra modificato, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di "Civilingenjorsexamen" conseguito presso la "Lunds Universitet" (Svezia) nel marzo 2006, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri – sezione A settore civile ambientale e l'esercizio in Italia della omonima professione;
CONSIDERATO che questo titolo accademico, secondo la attestazione della Autorità competente tedesca, configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 3, lett. e) della direttiva 2005/36/CE;
VISTE le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 14.3.2008;
CONSIDERATO il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;
RILEVATO che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
VISTO l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/92, così come sopra modificato;

DECRETA

Art. 1 - Al sig. **VOLCKERTS Carl**, nato il 13.4.1980 a Barkakra (Svezia), cittadino svedese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "ingegneri" sezione A - settore richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore civile e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2 - Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi sei; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3 - La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) **tecnica delle costruzioni e norme tecniche delle costruzioni.**

ALLEGATO A

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuate nel precedente art. 3.
L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di **ordinamento e deontologia professionale** del candidato. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri –sezione A settore civile ambientale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonchè la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 20 maggio 2008

Il direttore generale: D'ALESSANDRO

08A03753

DECRETO 20 maggio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Licata Sabrina, di titolo professionale comunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio in Italia della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
VISTA l'istanza della Sig.ra **LICATA Sabrina**, nata il 26.10.1978 a Liegi (Belgio), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del proprio titolo professionale di "Psychologue" conseguito in Belgio nel novembre 2007 – come attestato dal certificato di iscrizione nella "Commission des Psychologues" di Bruxelles -, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "psicologo" in Italia, sezione A dell'albo;
CONSIDERATO che la richiedente ha conseguito il titolo accademico "Licence en Sciences Psychologiques" nel luglio 2005 presso l'Università di Liegi (Belgio);
VISTE le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'8.2.2008;
SENTITO il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, che si è espresso conformemente nella seduta sopra indicata;
RITENUTO che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "psicologo" – sezione A dell'albo, non è necessario applicare misure compensative;

DECRETA

Alla Sig.ra **LICATA Sabrina**, nata il 26.10.1978 a Liegi (Belgio), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo accademico-professionale, di cui in premessa, quale titolo abilitante per l'iscrizione all' albo degli "psicologi" - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 20 maggio 2008

Il direttore generale: D'ALESSANDRO

08A03754

DECRETO 20 maggio 2008.

Riconoscimento, al sig. Littel Peter, di titolo professionale comunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio in Italia della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
VISTA l'istanza del sig. **LITTEL Peter**, nato il 10.11.1963 a Pfaffenhofen (Germania), cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. n. 115/92 e successive modificazioni, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A – settore industriale, e l'esercizio in Italia della medesima professione;
CONSIDERATO che ha conseguito un titolo accademico quadriennale "Diplom-Ingenieur (FH) in Elektrotechnik" presso la "Facchochschule Munchen" nell'aprile 1993;
CONSIDERATO che ha documentato possesso di esperienza professionale;
CONSIDERATO che questo titolo accademico, secondo la attestazione della Autorità competente tedesca, configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 3, lett. e) della direttiva 2005/36/CE;
VISTE le determinazioni della Conferenza di Servizi nelle sedute del 22.6.07 e dell'8.2.08, in cui con il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, è stata respinta l'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A – settore industriale dell'albo degli ingegneri, in quanto sia la formazione accademica sia l'attività professionale documentata risultano carenti in materia di impianti, e tali carenze non sono colmabili con applicazione di misure compensative;
VISTO altresì che nella medesima seduta, si è ritenuto di poter valutare positivamente la iscrizione nella sezione B settore industriale, e che in considerazione delle carenze riscontrate è necessaria l'applicazione di misure compensative;
VISTO l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/92, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1 – Al sig. **LITTEL Peter**, nato il 10.11.1963 a Pfaffenhofen (Germania), cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "ingegneri" sezione B - settore industriale e l'esercizio della medesima professione in Italia. Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di **12 mesi**; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2 - La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) **tecnologia meccanica**; 2) **impianti termoidraulici,** 3) **costruzione di macchine.**

Art. 3 - L'istanza relativa all'iscrizione all'albo "ingegneri" sezione A - settore industriale, per le ragioni in motivazione, è respinta.

ALLEGATO A

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.
L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di **ordinamento e deontologia professionale** del candidato. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonchè la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 20 maggio 2008

Il direttore generale: D'ALESSANDRO

08A03755

DECRETO 20 maggio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Flonc Alicja Josefa, di titolo professionale comunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e l'esercizio in Italia della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni ;
VISTO il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti";
VISTA l'istanza della Sig.ra **FLONC Alicja Jozefa**, nata ad Kedzierzyn (Polonia) il 09.08.1975 cittadina polacca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale di "Dyplom Pedagogika" conseguito in Polonia ai fini dell'accesso ed esercizio della professione di consulente del lavoro in Italia;
CONSIDERATO che l'istante è in possesso del titolo accademico di "Dyplom Pedagogika" conseguito presso la "Wyzsza Szkola Pedagogiczna" in data 11.09.2001;
CONSIDERATO che da quanto riferito dall'Autorità competente polacca la richiedente possiede tutti i requisiti per svolgere in Polonia la professione di agente di collocamento o di consulente del lavoro sia negli enti pubblici che negli enti non pubblici, professione che risulta regolamentata da legge del 20.04.2004;
PRESO ATTO che l'istante ha dimostrato di essere in possesso di esperienza professionale nel campo della consulenza del lavoro;
VISTE le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nelle sedute del 14.12.2006 e del 14.03.2008;
CONSIDERATO il conforme parere del rappresentante di categoria, nelle conferenze sopra citate;
RITENUTO che la formazione accademica e professionale della richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;
VISTO l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/92, sopra indicato;

DECRETA

Art. 1-Alla Sig.ra **FLONC Alicja Jozefa**, nata ad Kedzierzyn (Polonia) il 09.08.1975 cittadina polacca, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "Assistenti Sociali" sez. B - e l'esercizio della professione in Italia.
Art. 2 - Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato , a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale ; le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;
Art. 3 – La prova attitudinale, verterà sulle seguenti materie: (scritta e orale) **1) diritto del lavoro; 2) diritto tributario 3) legislazione sociale,**
ALLEGATO A

a) **Prova attitudinale :** La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario.

Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art.3 , e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro.

Roma, 20 maggio 2008

Il direttore generale: D'ALESSANDRO

08A03756

DECRETO 20 maggio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Gjeci Suela, di titolo professionale comunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio in Italia della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 39 e 49 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, e successive integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali
VISTA l'istanza della Sig.ra **GJECI Suela,** nata a Fier (Albania) il 26.09.1980, cittadina albanese, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 394/99 in combinato disposto con l'art 16 del d.lgs. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale albanese di "Avokat ", ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di Avvocato;
CONSIDERATO che la richiedente è in possesso del titolo accademico "Laurea in Giurisprudenza", conseguito presso l' "Alma Mater Studiorum" di Bologna il 28.03.2006;
CONSIDERATO inoltre che è iscritta presso la "Dhoma Kombetare e Avokateve", dal 31.03.2007;
VISTE le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi dell' 08.11.2008 in cui si esprimeva parere favorevole per l'applicazione della prova ridotta in considerazione della laurea italiana esami sostenuti in Italia;
CONSIDERATO il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;
CONSIDERATO che l'interessata ha richiesto il rinnovo del permesso scaduto ed è in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero di godere dei diritti derivanti al possesso del titolo di soggiorno;
VISTO l'art. 49 co. 3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394;
VISTO l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/92, sopra indicato;

DECRETA

Art. 1 - Alla Sig.ra **GJECI Suela,** nata a Fier (Albania) il 26.09.1980, cittadina albanese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "Avvocati " e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2) Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;

Allegato A

a) la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste in una materia a scelta del candidato tra le seguenti: **1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo** (sostanziale e processuale), **4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale;**
c) La prova orale è unica e consiste su due materie di cui una a scelta tra le seguenti: **1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo** (sostanziale e processuale) **7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato,** l'altra su **deontologia e ordinamento forense.**
d) Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;

e) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 20 maggio 2008

Il direttore generale: D'ALESSANDRO

08A03757

DECRETO 7 maggio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Jovanova Biljana, di titolo professionale extracomunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali e l'esercizio in Italia della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTO il proprio decreto datato 12 ottobre 2007, con il quale si riconosceva il titolo professionale macedone della Sig.ra **JOVANOVA Biljana**, nata il 14.01.1960 a Kocani (Repubblica di Macedonia), cittadina macedone, diretta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 394/99, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 12 del d. lgs. 115/92 - ora modificato dall'art. 16 del d. lgs. 206/07 - ai fini dell'accesso all'albo degli "assistenti sociali – sezione A" ed esercizio in Italia della omonima professione;

VISTA l'istanza di riesame del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, pervenuta 14 aprile 2008, con la quale si chiedeva la modifica della prova attitudinale precedentemente applicata;

VISTE le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 18.4.2008;

CONSIDERATO il parere scritto del rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria;

VISTO l'art. 49 co. 3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

VISTO l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/92 come modificato;

DECRETA

Art. 1 – Alla Sig.ra **JOVANOVA Biljana**, nata il 14.01.1960 a Kocani (Repubblica di Macedonia), cittadina macedone, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione A dell'albo degli "assistenti sociali " e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Art. 2 - Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale sulle seguenti materie: **1) organizzazione e gestione del lavoro e delle risorse umane, 2) Metodologie e modelli del servizio sociale per la programmazione.**

Art. 3 - Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

ALLEGATO A

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali – sezione A.

Roma, 7 maggio 2008

Il direttore generale: D'ALESSANDRO

08A03758

DECRETO 7 maggio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Vidovic Ivanka, di titolo professionale extracomunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali e l'esercizio in Italia della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTO il proprio decreto datato 6 giugno 2006, con il quale si riconosceva il titolo professionale di "Socijalni Radnik" della Sig.ra **VIDOVIC Ivanka,** nata a Legrad (Croazia) il 13.03.1963, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 394/99, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art.12 del d. lgs. 115/92 - ora modificato dall'art. 16 del d. lgs. 206/07 - ai fini dell'accesso all'albo degli "assistenti sociali – sezione A" ed esercizio in Italia della omonima professione;

VISTA l'istanza di riesame del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, pervenuta 14 aprile 2008, con la quale si chiedeva la modifica della prova attitudinale precedentemente applicata;

VISTE le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 18.4.2008;

CONSIDERATO il parere scritto del rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria;

VISTO l'art. 49 co.3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

VISTO l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/92 come modificato;

DECRETA

Art. 1 – Alla Sig.ra **VIDOVIC Ivanka,** nata a Legrad (Croazia) il 13.03.1963, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione A dell'albo degli "assistenti sociali " e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Art. 2 - Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale sulle seguenti materie: **1) organizzazione e gestione del lavoro e delle risorse umane, 2) Metodologie e modelli del servizio sociale per la programmazione.**

Art. 3 - Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

ALLEGATO A

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali – sezione A.

Roma, 7 maggio 2008

Il direttore generale: D'ALESSANDRO

08A03759

DECRETO 7 maggio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Francese Rosana Maria, di titolo professionale extracomunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali e l'esercizio in Italia della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTO il proprio decreto datato 28 maggio 2003, con il quale si riconosceva il titolo professionale di "Profesional de Trabajo Social" della Sig.ra **FRANCESE Rosana Maria,** nata a Santiago del Estero (Argentina) l'11.03.1975, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 394/99, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 12 del d. lgs. 115/92 - ora modificato dall'art. 16 del d. lgs. 206/07 - ai fini dell'accesso all'albo degli "assistenti sociali – sezione A" ed esercizio in Italia della omonima professione;

VISTA l'istanza di riesame del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, pervenuta 14 aprile 2008, con la quale si chiedeva la modifica della prova attitudinale precedentemente applicata;

VISTE le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 18.4.2008;

CONSIDERATO il parere scritto del rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria;

VISTO l'art. 49 co.3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

VISTO l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/92 come modificato;

DECRETA

Art. 1 – Alla Sig.ra della Sig.ra **FRANCESE Rosana Maria,** nata a Santiago del Estero (Argentina) l'11.03.1975, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione A dell'albo degli "assistenti sociali " e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Art. 2 - Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale sulle seguenti materie: **1) organizzazione e gestione del lavoro e delle risorse umane, 2) Metodologie e modelli del servizio sociale per la programmazione.**

Art. 3 - Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

ALLEGATO A

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali – sezione A.

Roma, 7 maggio 2008

Il direttore generale: D'ALESSANDRO

08A03760

DECRETO 7 maggio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Puton Stephania, di titolo professionale extracomunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio in Italia della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d. lgs. n. 286/98, a norma dell'articolo 1, comma 6 e successive integrazioni;
VISTO l'art. 1 co. 2 del citato d. lgs. n. 286/1998, modificato dalla l. 189/2002, che prevede l'applicabilità del d. lgs. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTA l'istanza della sig.ra **PUTON Stephania**, nata il 9 giugno 1975 a Liberato Salzano (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206 del 2007, il riconoscimento del proprio titolo professionale di avvocato conseguito in Brasile ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato" ;
PRESO ATTO che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di "Bacharel em Direito" presso la Università Luterana del Brasile nell'agosto 2002;
CONSIDERATO che la richiedente risulta essere iscritta all' "Ordem dos Advogados" di Porto Alegre da ottobre 2002;
VISTE le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi l'8 febbraio 2006;
CONSIDERATO il conforme parere del Consiglio Nazionale Forense nella seduta sopra indicata;
RILEVATO che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di "avvocato" e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
VISTO l'art. 49 co.3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394;
VISTO l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;

DECRETA

Art. 1 - Alla Sig.ra **PUTON Stephania**, nata il 9 giugno 1975 a Liberato Salzano (Brasile), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati" e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2 - Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

Art. 3 - La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell' allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

ALLEGATO A

a) - Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) - **La prova scritta** consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una è scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) – **La prova orale** verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) - La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 7 maggio 2008

Il direttore generale: D'ALESSANDRO

08A03761

DECRETO 7 maggio 2008.

Riconoscimento, al sig. Anwar Ahmed Taha Ahmed, di titolo professionale extracomunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali e l'esercizio in Italia della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTO il proprio decreto datato 24 luglio 2006 con il quale si riconosceva il titolo professionale di "assistente sociale" del sig. **ANWAR AHMED TAHA Ahmed**, nato a Il Cairo (Egitto) il 21.02.1973, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 394/99 in combinato disposto con l'articolo 12 del d. lgs. 115/92,ora modificato dall'art. 16 del d. lgs. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di "Assistente Sociale" conseguito in Egitto, ai fini dell'accesso all'albo degli "assistenti sociali – sezione A" ed esercizio in Italia della omonima professione;

VISTA l'istanza di riesame del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, pervenuta 14 aprile 2008, con la quale si chiedeva la modifica della prova attitudinale precedentemente applicata;

VISTE le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 18.4.2008;

CONSIDERATO il parere scritto del rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria;

VISTO l'art. 49 co.3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

VISTO l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/92 come modificato;

DECRETA

Art. 1 - Al sig. **ANWAR AHMED TAHA Ahmed**, nato a Il Cairo (Egitto) il 21.02.1973, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione A dell'albo degli "assistenti sociali " e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Art. 2 - Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale sulle seguenti materie: **1) organizzazione e gestione del lavoro e delle risorse umane, 2) Metodologie e modelli del servizio sociale per la programmazione.**

Art. 3 - Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

ALLEGATO A

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali – sezione A.

Roma, 7 maggio 2008

Il direttore generale: D'ALESSANDRO

08A03762

DECRETO 7 maggio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Sanchez Hinojosa De Berrio Eva Noemi, di titolo professionale extracomunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali e l'esercizio in Italia della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d.lgs n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla Legge 189/2002;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
VISTA l'istanza della Sig.ra **SANCHEZ HINOJOSA DE BERRIO Eva Noemi** nata a Arequipa (Perù) il 21.11.1953, cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.39 del D.P.R. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del d.lgs 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale peruviano di "Asistente Social" ai fini dell'accesso ed esercizio In Italia della professione di Assistente sociale;
PRESO ATTO che la richiedente è in possesso del titolo accademico di "Asistente Social" conseguito presso l' "Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa " in data 30.12.1987;
PRESO ATTO che la richiedente è iscritta nel "Colegio de Trabajadores Sociales del Perù" in data 08.10.1988;
VISTA la conforme determinazione della Conferenza di servizi nella seduta dell' 8.02.2008;
SENTITO il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;
CONSIDERATO che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di assistente sociale, sez. A e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nella seguente materia scritta e orale: 1) **metodologie avanzate e innovative di servizio sociale per interventi complessi**; 2) solo orale **deontologia professionale**;
VISTO l'art. 49 co. 3 del D.P.R del 31 agosto 1999, n, 394;
VISTO l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

DECRETA

Art. 1-Alla Sig.ra **SANCHEZ HINOJOSA DE BERRIO Eva Noemi** nata a Arequipa (Perù) il 21.11.1953, cittadina peruviana , è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "Assistenti sociali" sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.
Art. 2 – il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale nella seguente materia: scritta e orale: 1) **metodologie avanzate e innovative di servizio sociale per interventi complessi**; 2) solo orale **deontologia professionale**;

Art. 3 - Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

ALLEGATO A

a) Prova attitudinale : la candidata per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della

commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame consiste nella discussione di brevi questioni vertenti su tutte le materie, sopra indicate.

c) La commissione rilascia certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali – sez A-.

Roma, 7 maggio 2008

Il direttore generale: D'ALESSANDRO

08A03763

DECRETO 7 maggio 2008.

Riconoscimento, al sig. Irace Noberto Osvaldo, di titolo professionale extracomunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio in Italia della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
VISTO altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 – relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
VISTA l'istanza del Sig. **IRACE Noberto Osvaldo,** nato a Buenos Aires il 24.03.1946, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.49 del D.P.R. 394/99 in combinato disposto con l'art. 12 del d.lgs 115/92, modificato dal D.M. n. 277/03, il riconoscimento del titolo di "Abogada", conseguito in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione in Italia di Avvocato;
CONSIDERATO che il richiedente è in possesso del titolo accademico "Titulo de Abogado", conseguito presso la"Universidad de Buenos Aires" in data 05.04.1971 e inoltre è iscritto presso l' Università degli Studi di Pavia, al terzo anno, ed ha superato nove esami;
CONSIDERATO inoltre che è stato iscritto presso il "Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal" in data 29.03.1983 e ha chiesto la cancellazione, per motivi personali in data 13.05.1998;
VISTE le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 08.02.2008;
CONSIDERATO il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella Conferenza di servizi sopra citata;
VISTO l'art. 49 co. 3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394;
VISTO l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/92, così come modificato dal decreto di cui sopra;

DECRETA

Art. 1 – Al Sig. **IRACE Noberto Osvaldo,** nato a Buenos Aires il 24.03.1946, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "Avvocati " e l'esercizio della professione in Italia.
Art. 2 – Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie **1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato; 10) ordinamento e deontologia forense.**
Art. 3 – La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

ALLEGATO A
a) Il candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La **prova scritta è ridotta** nel senso che consiste nello svolgimento di elaborati su due materie (anziché su tre), e verte su **1) diritto civile, 2) diritto penale**

c) La **prova orale** verte nella discussione di brevi questioni pratiche su **cinque materie** scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su **deontologia e ordinamento professionale.** Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 7 maggio 2008

Il direttore generale: D'ALESSANDRO

08A03764

DECRETO 7 maggio 2008.

Riconoscimento, al sig. Coutinho Neto Antonio, di titolo professionale extracomunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio in Italia della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 39 e 49 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 così come modificato dalla L.189/2002;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
VISTA l'istanza del Sig. **COUTINHO NETO Antonio,** nato a Lins il 12.11.1975, cittadino italiano , diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 394/99 in combinato disposto con l'art 16 del d.lgs 206/07, il riconoscimento del titolo professionale brasiliano di "Engenheiro" ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di "Ingegnere" ;
PRESO ATTO che il richiedente è in possesso del titolo accademico di "Engenheiro"conseguito presso l' "Universidade Paulista" in data 31.01.2003;
CONSIDERATO che il richiedente è iscritto nel "Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Sao Paulo" dal 10.02.2006;
VISTE le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 08.02.2008 ;
VISTO il conforme parere scritto in atti depositato del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria ;
CONSIDERATO che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere sez. A, settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa, nelle seguenti materie (scritte e orali): 1) **tecnologia meccanica,** 2) **costruzioni di macchine,** 3) **energetica e macchine a fluido,** 4) **impianti chimici**; (solo orale) 5) **deontologia e ordinamento professionale**;

DECRETA

Art. 1 Al Sig. **COUTINHO NETO Antonio,** nato a Lins il 12.11.1975, cittadino italiano , diretta ad ottenere è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "Ingegneri" sez. A settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia.
Art. 2 - Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale; le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;
Art. 3 – La prova attitudinale, verterà sulle seguenti materie: (scritte e orali): 1) **tecnologia meccanica,** 2) **costruzioni di macchine,** 3) **energetica e macchine a fluido,** 4) **impianti chimici**; (solo orale) 5) **deontologia e ordinamento professionale**;

ALLEGATO A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale per architettura tecnica e solo orale per ordinamento e deontologia professionale da svolgersi in lingua italiana L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale.

Roma, 7 maggio 2008

Il direttore generale: D'ALESSANDRO

08A03765

DECRETO 7 maggio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Vilardo Giacoma, di titolo professionale extracomunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed esperto contabile e l'esercizio in Italia della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e successive integrazioni;
VISTO altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
VISTO l'art.1 co.2 del citato d Lgs n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del d.. Lgs stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;
VISTA l'istanza della Sig.ra **VILARDO Giacoma ,** nata a San Felix (Venezuela) il 06.01.1978, cittadino italiano diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.49 del D.P.R. 394/99 in combinato disposto con l'art. 12 del d.lgs. n. 115/92 , il riconoscimento del titolo professionale di " Contador Publico", conseguito in Venezuela, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di "dottore commercialista";
PRESO ATTO che la richiedente è in possesso del titolo accademico di "Tecnico Superior en Administracion mencion Contaduria, conseguito il 25.11.1998 presso l' "Istituto Universitario de Tecnologia" e del titolo di "Licenciado en Contaduria Publica " conseguito il 09.04.2003, presso la l' "Universidad Bicentenaria Aragua";
CONSIDERATO altresì che l'istante è iscritta presso il "Collegio de Contadores Publicos del Estrado Bolivar" dal dicembre 2006;
VISTE le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta dell' 8.02.2008 ;
SENTITO il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta di cui sopra ;
RILEVATO che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di **"esperto contabile" sez. B** e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare misure compensativo;
VISTO l'art. 49 co. 3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394;
VISTO l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/92, sopra indicato, così come modificato dal d.lgs n. 277/03;

DECRETA

Art. 1 – Alla Sig.ra **VILARDO Giacoma ,** nata a San Felix (Venezuela) il 06.01.1978, cittadina italiana è riconosciuto il titolo professionale come **esperto contabile sez. B** quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei "Dottori commercialisti ed esperto contabile " e l'esercizio della professione in Italia;

Art. 2 – il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: **1) Diritto societario, 2) diritto tributario, 3) revisione contabile, 4) deontologia professionale**;.

Art. 3 - La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

ALLEGATO A

a) la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il

calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) la commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed esperto contabile.

Roma, 7 maggio 2008

Il direttore generale: D'ALESSANDRO

08A03766

DECRETO 7 maggio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Trofimova Svitlana, di titolo professionale extracomunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi e l'esercizio in Italia della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e successive integrazioni;
VISTO altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
VISTA l'istanza della Sig.ra **TROFIMOVA Svitlana,** nata a Dnipropetrovsk il 28.07.1967, cittadina ucraina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 394/99 in combinato disposto con l'art. 12 del d.lgs n. 115/92, il riconoscimento del titolo professionale di "Biologa" , ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di "Biologa" ;
PRESO ATTO che la richiedente è in possesso del titolo accademico di "Diplom Biologo, insegnante della biologia e della chimica", conseguito presso l' "Università statale di Dnipropetrovsk " in data 30.06.1995;
VISTE le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi nella seduta del 14 marzo 2008;
SENTITO il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria in atti allegato ;
RITENUTO che , alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente non appare completa ai fini dell'iscrizione nella Sezione A dell'albo dei biologi e che pertanto sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa consistente in una prova orale in : ordinamento professionale e codice deontologico;
VISTO l'art. 49 co. 3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazione;
VISTO l'art. 6 n.1 del decreto legislativo n. 115/92;
VISTI gli artt. 6 del D.Lgs. 286/1998 e successive integrazioni e 14 e 39 co. Del D.P.R. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del D.Lgs. 286/1998, e successive integrazione, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
CONSIDERATO che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Pistoia rinnovato in data 15.05.2006, con scadenza il 14.05.2008 lavoro subordinato;

DECRETA

Art. 1 - Alla sig.ra **TROFIMOVA Svitlana,** nata a Dnipropetrovsk il 28.07.1967, cittadina ucraina, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei "biologi" – sezione A e l'esercizio della professione in Italia;

Art. 2 - Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:1) **ordinamento professionale, codice deontologico.**

Art. 3 - La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

ALLEGATO A

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei biologi – sezione A.

Roma, 7 maggio 2008

Il direttore generale: D'ALESSANDRO

08A03767

DECRETO 7 maggio 2008.

Riconoscimento, al sig. Salmoiraghi Pablo, di titolo professionale extracomunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio in Italia della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 39 e 49 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 così come modificato dalla L. 189/2002;
VISTO l'art. 1 co.2 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 così come modificato dalla L.189/2002, che prevede l'applicabilità del D.L.gs. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea in quanto si tratti di norme più favorevoli
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
VISTA l'istanza del Sig. **SALMOIRAGHI Pablo,** nato a Buenos Aires, il 10.03.1967, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale argentino di " Ingeniero civil" ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di "Ingegnere" ;
PRESO ATTO che il richiedente è in possesso del titolo accademico di "Ingenero civil"conseguito presso l' "Universidad de Buenos Aires"; in data 10.10.1993;
CONSIDERATO che il richiedente è iscritto presso il "Colegio de Ingenieros del Buenos Aires" dal 15.02.2007;
VISTA la documentazione in atti allegata relativa ad esperienza professionale;
VISTE le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta dell' 8.02.2008;
SENTITO il parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;
RITENUTO che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "Ingegnere" -sez.A, settore civile ambientale - per cui non appare necessario applicare misure compensative;

DECRETA

Al Sig, **SALMOIRAGHI Pablo,** nato a Buenos Aires, il 10.03.1967, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "Ingegneri" sezione A settore civile ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 7 maggio 2008

Il direttore generale: D'ALESSANDRO

08A03768

DECRETO 7 maggio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Fingjilli Monika, di titolo professionale extracomunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio in Italia della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 39 e 49 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, e successive integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 09 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali

VISTA l'istanza della Sig.ra **FINGJILLI Monika,** nata a Tirana (Albania) il 18.02.1977, cittadina albanese, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 394/99 in combinato disposto con l'art 16 del d.lgs. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale albanese di "Avokat ", ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di Avvocato;

CONSIDERATO che la richiedente è in possesso del titolo accademico "Laurea in Giurisprudenza", conseguito presso l' "Alma Mater Studiorum Università di Bologna" il 03.11.2005;

CONSIDERATO che è iscritta presso la "Dhoma Kombetare e Avokateve" di Tirana, dal 31.03.2007;

CONSIDERATO che ha dimostrato di essere in possesso della compiuta pratica come attestato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì in data 14.11.2007;

VISTE le conformi determinazioni della Conferenza delle conferenze di servizi dell' 8.02.2008 e del 14.03.2008;

CONSIDERATO il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nelle Conferenze dei servizi sopra citata;

VISTI gli artt. 9 del D.Lgs. 286/1998 , per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

CONSIDERATO che la richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla Questura di Forlì, come da quest'ultima confermato in data 14.06.2005;

VISTO l'art. 49 co. 3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394;

VISTO l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

DECRETA

Art. 1 – Alla Sig.ra **FINGJILLI Monika,** nata a Tirana (Albania) il 18.02.1977, cittadina albanese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "Avvocati " e l'esercizio della professione in Italia.

ALLEGATO A

a) la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la

prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) **La prova orale** è unica e verte su: **1) discussioni su un caso pratico** su una materia a scelta tra le seguenti : diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); **2) elementi** su una materia a scelta del candidata tra le seguenti : diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); **3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.**

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 7 maggio 2008

Il direttore generale: D'ALESSANDRO

08A03769

DECRETO 20 maggio 2008.

Riconoscimento, al sig. Pascolo Andres Augusto, di titolo professionale extracomunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio in Italia della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTO il proprio decreto datato 17 marzo 2008, con il quale si riconosceva il titolo professionale, conseguito dal Sig. **PASCOLO Andres Augusto** in Argentina, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di "ingegnere";

CONSIDERATO che nel decreto datato 17 marzo 2008 sono stati riportati dati inesatti;

VISTA la richiesta di modifica del detto decreto presentata dall'interessato;

DECRETA

Art. 1 - Il decreto datato 17 marzo 2008, con il quale si riconosceva il titolo di "ingegnere", conseguito dal Sig. **PASCOLO Andres Augusto** in Argentina, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione, in tutte le parti in cui si fa riferimento al luogo e alla data di nascita, la frase "*nato a Paranà (Argentina) il 7.10.1956*" è sostituita con la frase "nato a Quilmes (Argentina) il 7.3.1975".

Art. 2 Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 17 marzo 2008.

Roma, 20 maggio 2008

Il direttore generale: D'ALESSANDRO

08A03770

DECRETO 20 maggio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Basurto Rivera Luisa Haydee, di titolo professionale extracomunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio in Italia della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
VISTA l'istanza della sig.ra **BASURTO RIVERA Luisa Haydee,** nata il 18.10.1966 a Huanuco (Perù), cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 394/99 e successive modifiche, in combinato disposto con l'articolo 16 del citato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di "Psicologa" come attestato dal certificato rilasciato dal "Colegio de Psicologos del Perù" di Lima nel marzo 1999, ai fini dell'accesso all' albo degli psicologi – sezione A e l' esercizio in Italia della omonima professione;
PRESO ATTO che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di Licenciada en Psicologia" presso la "Universidad Nacional Federico Villareal" nel settembre 1998;
VISTE le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 14.3.2008;
SENTITO il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;
RITENUTO che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "psicologo"- sezione A dell'albo come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;
VISTI l'art. 9 del D. Lgs. 286/98, modificato dalla l. 189/2002, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
CONSIDERATO che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 4.5.01 dalla Questura di Bergamo a tempo indeterminato;

DECRETA

Alla sig.ra **BASURTO RIVERA Luisa Haydee,** nata il 18.10.1966 a Huanuco (Perù), cittadina peruviana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "psicologi" – sezione A e l'esercizio della professione di "psicologo".

Roma, 20 maggio 2008

Il direttore generale: D'ALESSANDRO

08A03771

DECRETO 20 maggio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Mardegan de Farias Juliana, di titolo professionale extracomunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi e l'esercizio in Italia della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'articolo 1, comma 6, norme di attuazione del citato d. lgs. n. 286/98, e successive modificazioni;
VISTO altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni, e successive integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
VISTA l'istanza della Sig.ra **MARDEGAN de FARIAS Juliana,** nata a "Estado de Sao Paulo" (Brasile) il 28.1.1979, cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 394/99, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'articolo 12 del d. lgs. 115/92, come sopra modificato, il riconoscimento del titolo professionale di "Biologa" rilasciato dal "Conselho Regional de Biologia da 3° Regiao – RS/SC" nel settembre 2006, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "biologo" – sezione A dell'albo;
CONSIDERATO che ha conseguito il titolo accademico di "Bacharel em Ciencias Biologicas" nel luglio 2005 presso la "Universidade do Vale do Itajaì", a Itajaì (Brasile);
VISTE le determinazioni della conferenza di servizi dell'11 gennaio 2008;
VISTO il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;
RITENUTO che la richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "biologo" – Sezione A dell'albo, per cui appare necessario applicare misure compensative;
RITENUTO che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;
VISTO l'art. 49 co. 3 del D. P. R. del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ;
VISTO l'articolo 6 co. 1 del decreto legislativo n. 115/92, come sopra modificato;
CONSIDERATO che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per inserimento nel mercato del lavoro;

CONSIDERATO che l'interessata ha richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto ed è in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero di godere dei diritti derivanti dal possesso del titolo di soggiorno;

DECRETA

Art. 1 - Alla Sig.ra **MARDEGAN de FARIAS Juliana,** nata a "Estado de Sao Paulo" (Brasile) il 28.1.1979, cittadina brasiliana, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo dei "biologi" , sezione A dell'albo e l'esercizio della professione in Italia.
Art. 2 – L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3 co. 4 del d. lgs. 286/1998 e successive modificazioni;
Al fine dell'iscrizione stessa, il richiedente dovrà pertanto acquisire - ai sensi dell'art. 39 co. 7 del D. P. R. 394/99 e successive modificazioni - l'attestazione della Direzione Provinciale del Lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.
Art. 3 - Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) Gestione organizzativa della qualità e della sicurezza, 2) Legislazione e deontologia professionale..
Art. 4 - La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono indicate nell' allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

ALLEGATO A
a) - Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) - L'esame consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate.
c) - La commissione rilascia certificazione all'interessato dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei biologi.

Roma, 20 maggio 2008

Il direttore generale: D'ALESSANDRO

08A03772

DECRETO 20 maggio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Gramola Faria Renata Sabrina, di titolo professionale extracomunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio in Italia della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
VISTO altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;
VISTO l'art. 1 co. 2 del citato d. lgs. n. 286/1998 - e successive integrazioni - che prevede l'applicabilità del d. lgs. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
VISTA l'istanza della sig.ra **GRAMOLA FARIA Renata Sabrina**, nata il 3.5.1966 a Mogi das Cruzes (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 394/99, e successive modifiche, in combinato disposto con l'articolo 12 del d. lgs. 115/92 come sopra modificato, il riconoscimento del titolo accademico - professionale di "Psicòlogo" conseguito in Brasile nel 1990 presso la "Pontificia Universidade Catolica Campinas" (Brasile), ai fini dell'accesso all' albo degli psicologi – sezione A e l' esercizio in Italia della omonima professione;
PRESO ATTO che la richiedente è iscritta al "Conselho Regional de Psicologia Sao Paulo da 6° Regiao" dal marzo 1991;
VISTE le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 14.03.2008;
SENTITO il rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;
RITENUTO che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "psicologo", come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

DECRETA

Alla sig.ra **GRAMOLA FARIA Renata Sabrina**, nata il 3.5.1966 a Mogi das Cruzes (Brasile), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "psicologi" – sezione A e per l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 20 maggio 2008

Il direttore generale: D'ALESSANDRO

08A03773

DECRETO 20 maggio 2008.

Riconoscimento, al sig. Quinn Maximiliano, di titolo professionale extracomunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei chimici e l'esercizio in Italia della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 39 e 49 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e successive integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO l'art.1 co.2 del citato d Lgs n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del d.. Lgs stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti"
VISTA l'istanza del Sig. **QUINN Maximiliano,** nato a Buenos Aires il 17.12.1975, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto di cui sopra, il riconoscimento del proprio titolo professionale di "Quimico" ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Chimico" in Italia;
PRESO ATTO che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di "Licenciado en Ciencias Quimicas", presso l' "Universidad de Buenos Aires", rilasciato in data 26.05.2004;
CONSIDERATO che l'istante è in possesso della risoluzione ministeriale n. 553/83;
VISTE le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi dell'08.02.2008;
CONSIDERATO il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;
CONSIDERATO che , alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella Sezione A dell'albo dei Chimici sez A e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

DECRETA

Al Sig. **QUINN Maximiliano,** nato a Buenos Aires il 17.12.1975, cittadino italiano è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo dei "Chimici" sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 20 maggio 2008

Il direttore generale: D'ALESSANDRO

08A03774

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G803124/1) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 5,00